



Agli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Lecce LORO SEDI

OGGETTO: Consigli di Disciplina Territoriali: procedure e modalità di presentazione di candidature per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina 2026-2030

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012, presso l'Ordine degli Ingegneri di Lecce è istituito il Consiglio di disciplina Territoriale, il cui regolamento è stato pubblicato in data 30 Novembre 2012, sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (Anno CXXXIII – n. 22).

Il Regolamento, dà attuazione alle previsioni del DPR 7 agosto 2012 n.137, istitutivo dei Consigli di disciplina territoriali, per quanto attiene alla loro composizione, nonché alle modalità di designazione, alle cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, ai requisiti di onorabilità e professionalità e al procedimento per la nomina dei relativi componenti.

Si ricorda che gli istituendi Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di membri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine. Qualora i Consigli di disciplina territoriali siano composti da più di tre membri, dovrà essere prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno composto da tre consiglieri, dei quali non più di uno può essere un componente esterno all'Ordine. Il Regolamento sui Consigli di disciplina attribuisce ai Collegi l'istruzione e la decisione sui procedimenti assegnati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Al fine della designazione quali componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, è necessario anzitutto che gli iscritti che intendano partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale (ex art.4, comma 2, del Regolamento) **pertanto entro il 22 luglio 2026, a mezzo PEC.**

All'atto della candidatura, gli iscritti hanno l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale (allegato alla presente e reso disponibile sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce e del Consiglio Nazionale) e rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro iscrizione all'albo da almeno 5 anni, l'assenza di legami di parentela e affinità entro il 3° grado o di coniugio "con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine", l'assenza di legami societari con i consiglieri dell'Ordine territoriale, l'assenza di condanne penali per una serie di reati e "di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali", salvi gli effetti della riabilitazione



e infine, di “non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura” (il modello di dichiarazione sostitutiva, sia per gli iscritti che per i soggetti non iscritti all’albo degli Ingegneri, viene anch’esso allegato alla presente ed è stato reso disponibile sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce e del Consiglio Nazionale).

Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione, ex art.4, comma 3, del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.

Il Regolamento prevede che il Consiglio di disciplina può essere composto da soli iscritti ingegneri oppure che, almeno i due terzi dei nominativi ivi indicati dovranno risultare iscritti all’Ordine degli Ingegneri territorialmente competente e il numero dei candidati provenienti dalla sezione B dovrà essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio dell’Ordine territoriale.

La scelta di designare a componenti dei Consigli di disciplina anche soggetti non iscritti all’Albo degli Ingegneri, avviene d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di Categoria. I componenti esterni saranno scelti, previa valutazione dei rispettivi curricula professionali (e anche per essi si allega un modello di curriculum, a disposizione sul sito istituzionale) e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precitato art. 4, comma 4, del Regolamento, tra gli iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; oppure tra gli esperti in materie giuridiche o tecniche; oppure tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione.

Entro trenta giorni dall’insediamento, i Consigli degli Ordini territoriali, esaminati i curricula pervenuti, dovranno selezionare, con delibera motivata, i candidati designati in un numero complessivo pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a nominare e, all’esito, ne predisporranno l’elenco.

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, del Regolamento, o il numero di candidature risulti comunque insufficiente, i Consigli territoriali procedono d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4, del Regolamento.

Dopo la sua compilazione, l’elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale e sarà immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, affinché provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti dei Consigli di disciplina territoriali, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali.

Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina (membri effettivi e membri supplenti) è immediatamente comunicata dal Tribunale agli uffici dei corrispondenti Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet degli Ordini provinciali e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. La prima convocazione e il successivo insediamento dei Consigli di disciplina territoriali sarà, quindi, effettuata a cura del componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all'Albo degli Ingegneri, del componente con maggiore anzianità anagrafica, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei nominativi.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
Ing. Serena CARRISI



Il Presidente
Ing. Francesco MICELLI

